

## **Regione Valle D'Aosta**

**L.R. n. 24 del 21 dicembre 2016. Artt. 2, 3, 4, 5**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.**

### **CAPO II**

#### **Misure di contenimento della spesa pubblica regionale**

**Art. 2** *Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027".

2. All'articolo 6 della L.R. n. 19/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027";

b) al comma 2:

1) le parole: "nel triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2016/2027";

2) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

---

**Art. 3** *Liquidazione della posizione in prestazione definita.*

1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.

2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della

prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli *articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2015*, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.

3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto dell'assegno vitalizio alla data di valutazione.

4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'II per cento.

---

**Art. 4** *Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio.*

1. La Regione riconosce all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla *legge regionale 8 settembre 1999, n. 28* (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla *legge regionale 21 agosto 1995, n. 33* (Norme sulle Indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), un trasferimento di euro 4.400.000 di cui 2.200.000 nell'anno 2018 e 2.200.000 nell'anno 2019 (Programma 1.01 - Organi istituzionali - parz.) <sup>(2)</sup>.

---

(2) Per il posticipo all'anno 2020 del trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui al presente comma, vedi l' *art. 13, comma 1, L.R. 29 marzo 2018, n. 4*.

---

**Art. 5** *Iniziative di solidarietà.*

1. Per il 2017, le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione delle Indennità dei consiglieri di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 13/2014* sono altresì destinate, nella misura massima di euro 50.000, a progetti di solidarietà, individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.